



*COMUNE DI  
CANICATTINI BAGNI  
(Provincia di Siracusa)*

*REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA CONCESSIONE  
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE*

## PREAMBOLO

Il presente Regolamento è emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del D. Lgs. 11/11/1993 n. 507, come modificato dal D.Lgs. 28/12/1993, dal D.L. 27/08/1994 n. 15, convertito in L. 28/10/1994 n. 596, dall'art. 51 DLG 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

Esso disciplina le modalità per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, nonché i criteri generali di applicazione della tassa relativa, il cui presupposto sta nella sottrazione delle aree suddette all'uso della collettività.

## OGGETTO DELLA TASSA

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.

Sono escluse dall'area impositiva le occupazioni realizzate con balconi, verande, *bow windows*, e simili infissi di carattere stabile ( tende solari poste a protezione dei manufatti citati). Tale esclusione non si estende però alle tende aggettanti su aree di pertinenza di pubblici esercizi e/o esercizi commerciali.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio e cioè:

1. vi sia titolo costitutivo della servitù;
2. in mancanza di titolo esecutivo si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione;
3. l'occupazione sia sorta dopo la costituzione della servitù.

# **TITOLO I°**

## **DISCIPLINA GENERALE DELLE CONCESSIONI E DEL RILASCIO E REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI**

### **CAPO I°**

#### **DELLE OCCUPAZIONI**

##### **Art. 1 – Divieto di occupazione degli spazi**

1. È fatto divieto a chiunque di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi soprastanti o sottostanti tali spazi ed aree, senza aver preventivamente ottenuto specifica concessione e/o autorizzazione comunale, rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Si prescinde da tale concessione e/o autorizzazione solo per le occupazioni occasionali o nei singoli casi specifici espressamente previsti dal presente regolamento.

##### **Art. 2 – Occupazioni permanenti**

1. È considerata permanente l'occupazione di spazi o aree pubbliche con carattere stabile, effettuata a seguito di rilascio di un atto di concessione, ed avente comunque durata non inferiore all'anno.
2. Essa si fonda quindi su un atto di concessione che disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi all'utilizzazione del suolo o spazio pubblico e può consistere nella semplice disponibilità dell'area, indipendentemente dall'esistenza di manufatti o impianti.

##### **Art. 3 – Occupazioni temporanee**

1. È considerata temporanea l'occupazione di spazi od aree pubbliche avente di norma durata inferiore all'anno e che comunque non presentano i caratteri di stabilità previsti per le occupazioni permanenti.
2. Essa si fonda su un provvedimento amministrativo che l'autorizzi e ne disciplini la durata. Tale provvedimento può conseguire ad un'istanza del singolo oppure può scaturire da una iniziativa dell'Amministrazione con efficacia nei confronti di una determinata categoria di soggetti.

**CAPO II°**  
**DEL RILASCIO E DELLA REVOCA**  
**DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI**

**Art. 4 – Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione**

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o aree private gravate da servitù di pubblico passaggio deve inoltrare apposita istanza all'Amministrazione Comunale – Ufficio Commercio, ad eccezione delle occupazioni a fini edilizi, la cui istanza dovrà essere inoltrata all'Ufficio Tecnico. L'ufficio preposto, acquisito l'eventuale parere dell'Ufficio Tecnico, provvederà ad inoltrare la suddetta istanza al Comando della Polizia Municipale per il nulla osta di competenza e provvederà quindi al rilascio dell'autorizzazione o concessione, previa verifica del parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e del Comando della Polizia Municipale.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'utilizzo nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle Leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla specifica domanda prodotta, a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare nel modo più appropriato l'opera stessa.
4. È facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere un deposito cauzionale, nella misura stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale.
5. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro **30 (TRENTA)** giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza presentata.
6. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno **5 (CINQUE)** giorni lavorativi prima della data d'inizio della richiesta dell'occupazione.

**Art. 5 – Denuncia e versamento della tassa**

1. Per le occupazioni permanenti, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente Ufficio Tributi del Comune, deve essere presentata entro **30 (TRENTA)** giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente corredata da codice fiscale, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

3. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
4. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, l'obbligo tributario è assolto con il versamento della tassa, che deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di versamento.
5. La denuncia va presentata direttamente all'Ufficio Tributi (o al concessionario qualora il servizio di accertamento e riscossione sia stato affidato in concessione), che ne rilascia ricevuta.

#### **Art. 6 – Mestieri girovagli, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentita tale attività, senza aver preventivamente ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo pattuito non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di **2 (DUE)** ore ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.
3. Il permesso di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Comunale Commercio o Pubblica Sicurezza.

#### **Art. 7 – Concessione e/o autorizzazione**

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciata dalla competente autorità comunale sono espressamente indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio del permesso di occupazione.
3. È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla richiesta di concessione e/o autorizzazione o sull'eventuale diniego entro **60 (SESSANTA)** giorni dalla presentazione

dell'istanza o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 4 del presente Regolamento.

5. Per le occupazioni temporanee, il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno **2 (DUE)** giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
6. Il Comune, in caso di concessioni e/o autorizzazioni concernenti steccati, impalcature, ponti ed altro, si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

#### **Art. 8 – Occupazioni d'emergenza e/o urgenza**

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver acquisito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione, che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre la domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o telegramma. L'ufficio provvederà nel più breve tempo possibile ad accertare se esistevano le condizioni di emergenza e/o urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

#### **Art. 9 – Rinnovo della concessione e/o autorizzazione**

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione temporanea, ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, possono richiedere il rinnovo, motivando la necessità sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo va redatta nelle medesime modalità prevista per il rilascio della prima autorizzazione. Tale domanda va comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno **30 (TRENTA)** giorni prima e deve contenere gli estremi della concessione e/o autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

#### **Art. 10 – Decadenza della concessione e/o autorizzazione**

1. Sono causa di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
  - a. Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste dall'atto di rilascio;

- b. La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
  - c. L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
  - d. La mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione, senza giustificato motivo, nei 30 (TRENTA) giorni successivi alla data di rilascio dell'atto nel caso di occupazione permanente, e nei 3 (TRE) giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
  - e. Il mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e di concessione, ove dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.
  3. La decadenza è pronunciata con determinazione del Sindaco, sentito l'ufficio comunale che ha rilasciato la concessione o autorizzazione.

#### **Art. 11 – Revoca della concessione e/o autorizzazione**

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo può essere revocata in qualunque momento per motivi di pubblico interesse.
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.
3. La revoca è pronunciata con determinazione del sindaco, sentito l'ufficio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione e/o concessione. Con tale determinazione è anche determinata la liquidazione dell'ammontare della tassa da restituire.

#### **Art. 12 – Obblighi del concessionario**

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate dal Sindaco a titolo personale.
2. È tassativamente vietata ogni forma di cessione o subcessione.
3. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di suolo pubblico, nonché copia del bollettino di versamento della tassa dovuta.
4. È fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
5. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto di concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

### **Art. 13 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive**

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per le rimozioni dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle di custodia.



## **TITOLO II°**

### **DELLA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E DELLA DETERMINAZIONE DELLE MISURE DELLA TERIFFA**

#### **CAPO I°**

#### **DELLA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA**

##### **Art. 14 – Classificazione del Comune**

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1 del D. LGS 507/93, il Comune di Canicattini Bagni, ai fini dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla Vª classe. La presa d'atto della classificazione del Comune, dovuta ad eventuale variazione della popolazione residente, sarà effettuata con deliberazione di Giunta, con contestuale modificazione delle tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del suddetto D. Lgs.

##### **Art. 15 – Suddivisione del territorio in categorie**

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio del Comune di Canicattini Bagni è suddiviso in 3 (TRE) categorie, come da elenco di classificazione delle aree pubbliche di cui all'art. 36 del presente Regolamento.
2. In base a tale determinazione, la misura della tassa è graduata con le percentuali di cui all'art. 36, comma 3.

#### **CAPO II°**

#### **DELLA DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI TARIFFA IN RELAZIONE ALLE VARIE FATTISPECIE IMPOSITIVE**

##### **Art. 16 – Soggetti passivi**

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza di questa, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

### **Art. 17 – Criteri di applicazione della tassa per le occupazioni permanenti e temporanee**

1. La tassa è commisurata alla superficie effettivamente occupata, espressa in metro quadrato o in metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'ubicazione dell'area sulla quale insiste l'occupazione, in base alla classificazione in categorie di cui agli artt. 15 e 36 del presente Regolamento.
4. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, la tassa è determinata autonomamente per ciascuna di loro.
5. Per le occupazioni aventi tutte le caratteristiche di temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario.
6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento nello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 m<sup>2</sup>, del 25% per la parte eccedente i 100 m<sup>2</sup> e fino a 1.000 m<sup>2</sup>, del 10% per la parte eccedente i 1.000 m<sup>2</sup>.

### **Art. 18 – Criteri di applicazione della tassa per le occupazioni permanenti**

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica sulla base delle misure della tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.
2. Le occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o lineare superiore.
3. Per le occupazioni del soprassuolo, purché aggettanti almeno 50 cm dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.
4. La tassa è determinata in base alla tariffa di cui alla tabella allegata al presente Regolamento.
5. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa di cui al precedente comma è ridotta al 30%. Tale riduzione non si cumula con altre.

**Art. 19 – Criteri particolari di applicazione della tassa per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee a fini edilizi verrà applicata la tariffa prevista per la 3<sup>a</sup> categoria, indipendentemente dall'ubicazione dell'occupazione.
2. Per le occupazioni effettuate in occasione del mercato settimanale, si applicano alle stesse le tariffe relative alla categoria del luogo ove è ubicato.

Tale tariffa può essere incrementata del 50% ai sensi dell'art. 45, comma 4' del D.Lgs 15/11/1993 n° 507.

3. L'occupazione temporanea in occasione del mercato settimanale è subordinata al rilascio di apposita concessione comunale, avente durata decennale, ed al pagamento della relativa tariffa.
4. È assolutamente vietata ogni forma di cessione a terzi della concessione. L'inosservanza del presente comma comporta l'immediata decadenza della concessione; il titolare della concessione non ha altresì diritto alla restituzione di quanto già versato.

# **TITOLO III°**

## **DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI**

### **CAPO I°**

#### **DEI PASSI CARRABILI**

##### **Art. 20 - Definizione**

1. A prescindere dalla definizione di passo carrabile, di cui all'art. 3 del D.Lgs 285/92, ai fini dell'applicazione della tassa si considerano passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Sono tassabili quei manufatti costituiti da semplice smusso dei marciapiedi, volti ad agevolare l'accesso ai veicoli.
3. Ai sensi dell'art. 22, comma 3 del D.Lgs. 285/92, i passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
4. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dal Comune nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica, nonché della normativa di cui all'art. 46 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento del C.d.S.).
5. In caso di rinuncia al passo carrabile, la messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata, previa istanza indirizzata al Comunale, a spese del richiedente.
6. Per tutti gli altri aspetti si rimanda al vigente Regolamento per l'autorizzazione dei passi carrabili.

##### **Art. 21 – Criterio di determinazione delle superfici**

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo per la profondità del marciapiede, che in ogni caso non può essere considerata inferiore a cm 100.
2. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata in una profondità minima di cm. 100.

### **Art. 22- Affrancazione della tassa per i passi carrabili**

1. La tassa relativa all'occupazione con passo carrabile può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento ed in unica soluzione, di una somma pari a 20 (VENTI) annualità del tributo.
2. L'esercizio del diritto nel corso dell'anno non esime dal pagamento della tassa per detto anno.

### **Art. 23 – Riduzione della tassa per i passi carrabili**

1. Per i passi carrabili si applica la tariffa prevista per le occupazioni permanenti di cui all'art. 18 del presente Regolamento, ridotta del 50%.
2. Per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti la tassa è ridotta al 60%.

## **CAPO II°**

### **DI ALTRE FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI PERMANENTI**

#### **Art. 24 – Autovetture per trasporto pubblico**

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa, nella misura di cui all'art. 18 del presente Regolamento, va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. Qualora l'area sia stata assegnata a cooperative costituite per l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico, la tassazione va operata in capo a dette cooperative, a prescindere dal numero di soci.
3. Qualora, sulla base dell'atto di concessione, il posto o più posti siano occupabili da più soggetti in tempi diversi della giornata, la tassa va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti.

#### **Art. 25 – Distributori di carburanti**

1. Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 507/93, la tassa stabilita per i distributori di carburante va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o sua frazione.
2. È ammessa una tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa va applicata con riferimento al serbatoio più piccolo, maggiorata di 1/5 per ogni 1000 litri o sua frazione degli altri serbatoi.
4. Per i distributori muniti di più serbatoi non raccordati tra loro, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta per l'occupazione del sottosuolo e del suolo, effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a m<sup>2</sup> 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di m<sup>2</sup> 4, comunque utilizzate, sono soggette alla tassa con i criteri ordinari previsti per le occupazioni permanenti.
7. Per le occupazioni di suolo non opera la graduazione in categorie previste dall'art. 15 del presente Regolamento.

#### **Art. 26 – Apparecchi per la distribuzione di tabacchi**

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa specifica.
2. Come per l'articolo precedente, non si applica nella fattispecie la graduazione in zone di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

#### **Art. 27 – Occupazione sottosuolo e soprassuolo**

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, la tassa è determinata forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Il Comune, per motivi di pubblico interesse, ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.
3. La tassazione, a prescindere dall'entità dell'occupazione, va determinata in relazione alla superficie interessata all'occupazione medesima, rapportata al chilometro lineare.
4. Ogni frazione di chilometro va considerata nel computo della tariffa per intero. Ove nella strada insistano più occupazioni di entità inferiore al chilometro lineare, queste non vanno sommate tra loro, ma la determinazione della tassa va operata con riferimento a ciascuna di essa.

## **Art. 28 – Allacci ai pubblici servizi**

1. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesto o allaccio ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del precedente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura stabilita con apposita delibera di giunta municipale.
2. La tassazione si riferisce a quei manufatti, di proprietà del privato, posti in essere per l'allaccio o innesto relativo a unità immobiliari arretrate rispetto alla sede stradale ove sono ubicate le condutture o gli impianti.

# TITOLO IV°

## DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

### CAPO I°

#### DEI CRITERI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

##### **Art. 29 – Criteri generali di applicazione della tassa**

1. Per le occupazioni temporanee, come definite dall'art. 3 del presente Regolamento, la tassa si applica in relazione sia alle ore di effettiva occupazione, sia alla categoria di cui agli artt. 15 e 36 del presente Regolamento.
2. La tariffa di cui al comma 1 è ridotta dell'80% per le occupazioni poste in essere con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
3. In caso di occupazioni temporanee che si protraggono oltre quindici giorni, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta nelle seguenti misure, in relazione alla durata dell'occupazione temporanea:
  - Da quindici giorni fino a trenta giorni: 75% della tariffa ordinaria
  - Da trentuno giorni a novanta giorni: 60% della tariffa ordinaria
  - Oltre 90 giorni: 50% della tariffa ordinaria.
4. Per le occupazioni relative all'esercizio dell'attività edilizia, si applicano le tariffe previste per la 3ª categoria, indipendentemente dall'ubicazione dell'immobile.

##### **Art. 30 – Occupazione con cavi, condutture ed impianti**

1. Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa, ed in relazione alle categorie di cui all'art. 15, stabilita nelle modalità previste dal precedente art. 29, comma 1.
2. Ove si tratti di occupazioni di scavo o messa in pristino di sede stradale, la tariffa di cui al precedente comma è ridotta del 50%.

##### **Art. 31 – Occupazione con tende e simili**

1. Per le occupazioni con tende e simili va corrisposta la tariffa prevista per le occupazioni di cui all'art. 29, con la riduzione al 30%.



2. La riduzione suddetta non si cumula con altre eventuali riduzioni ed è applicata in riferimento alle categorie di cui all'art. 15 del presente Regolamento.
3. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita o tavoli a disposizione dei clienti, la tariffa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgenti dalle suddette strutture.
4. Nel concetto di "simili", di cui al comma 1, vanno comprese quelle strutture mobili che assolvono le stesse funzioni delle tende.

### **Art. 32 – Occupazione sottosuolo e soprassuolo**

1. Per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa si applica forfetariamente nella misura di cui alla tariffa in vigore, stabilita con delibera di Giunta Municipale, nel modo seguente:
  - a) fino ad un Km lineare e per una durata fino a 30 giorni: come da tariffa;
  - b) oltre il Km lineare: come da tariffa più il 50%;
  - c) da giorni 31 a giorni 90: come da tariffa più il 30%;
  - d) da giorni 91 a giorni 180: come da tariffa più il 50%;
  - e) oltre i 180 giorni: come da tariffa più il 100%.
2. La maggiorazione di cui alla lettera b) del precedente comma si cumula con le misure di cui alle altre lettere del comma medesimo.
3. Nella determinazione della tariffa opera la graduazione relativa alle categorie di cui all'art. 15 del presente Regolamento.
4. Le occupazioni di cui al presente articolo effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura sono calcolate, in deroga a quanto previsto dall'art. 17, comma 4, cumulativamente con arrotondamento al Km lineare superiore.

### **Art. 33 – Occupazioni da parte di ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli**

1. Per le occupazioni da parte di ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli, che vendono direttamente il loro prodotto va corrisposta la tassa prevista in tariffa per le occupazioni di cui all'art. 29 ed in relazione alle categorie di cui all'art. 15, con la riduzione del 50%.
2. Ai fini della riduzione di cui sopra, il termine "ambulante" si riferisce a tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche, sia mediante l'utilizzo di un posto fisso che in forma itinerante, muniti dell'autorizzazione di cui alla Legge n° 112/1991 e successive modifiche.
3. La riduzione di cui al comma 1 non si estende agli esercizi commerciali.
4. Per le occupazioni da parte dei titolari di concessione nel mercato settimanale, la tariffa viene calcolata ai sensi dell'art. 19, comma 2 del presente Regolamento.

## **CAPO II°**

### **DI FATTISPECIE PARTICOLARI DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

#### **Art. 34 – Occupazione in occasione di manifestazioni**

1. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, la tariffa prevista all'art. 28 del presente Regolamento è ridotta dell'80%.

#### **Art. 35 - Occupazione in occasione di fiere e festeggiamenti**

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa di cui all'art. 29 è incrementata del 50%, ai sensi ai sensi dell'art. 45, comma 4 del D.Lgs 15/11/1993 n° 507.

# TITOLO V°

## DELLE TARIFFE – DELLE ESENZIONI – DEL CONTENZIOSO E DI ALTRE DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

### CAPO I°

#### TARIFFE – ESONERI – ACCERTAMENTI - SANZIONI

##### Art. 36 – Tariffe

1. Le tariffe, per ciascuna fattispecie di occupazione prevista dal presente Regolamento, sono quelle determinate con Deliberazione di Giunta Municipale entro il 31 ottobre dell'anno precedente alla loro entrata in vigore.
2. La mancata deliberazione nei termini di cui al precedente comma equivale a conferma delle tariffe vigenti.
3. Le tariffe, nei limiti di legge, vengono articolare in riferimento alle categorie di cui all'art. 15 nelle seguenti proporzioni:
  - a) prima categoria: 100%
  - b) seconda categoria: 75%
  - c) terza categoria: 50%
4. La prima categoria comprende: via Vittorio Emanuele III°, via Regina Elena, via XX Settembre, via De Pretis, nonché i tratti delle traverse che collegano dette vie.
5. La seconda categoria comprende: via Umberto I° , via Garibaldi e piazza Caduti di Nassiriya.
6. La terza categoria comprende il restante territorio comunale.

##### Art. 37 – Esenzione della tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa le occupazioni di seguito elencate, che per legge sono tassative:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla Regione, Provincia, Comune o consorzio di Comuni, da centri religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate della sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap, riconosciuti tali ai sensi della Legge 104/92.

#### **Art. 38 – Esclusioni dalla tassa**

1. Per le esclusioni dalla tassa, si rimanda a quanto specificato nel preambolo del presente Regolamento.

#### **Art. 39 – Versamento della tassa**

1. Per le occupazioni permanenti e per quelle temporanee del mercato settimanale, realizzate in seguito a rilascio di concessione decennale, il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 (TRENTA) giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Per gli anni successivi a quello del rilascio ed in mancanza di variazioni dell'occupazione, il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio:
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Canicattini Bagni, ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale ovvero, in caso di affidamento in concessione del servizio, al concessionario del Comune, con arrotondamento all'euro per difetto in caso di frazione inferiore a 50 centesimi e per eccesso, in caso di frazione superiore a 50 centesimi.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo di denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.
5. Per le occupazioni di cui all'art. 27 del presente Regolamento, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia ed il relativo versamento può essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo.

#### **Art. 40 – Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere, mediante presentazione di apposita istanza, il rimborso di quanto versato e non dovuto entro il termine perentorio di anni 3 (TRE) dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Al rimborso si provvede entro 90 (NOVANTA) giorni dall'accoglimento dell'istanza.

### **CAPO II°**

#### **ACCERTAMENTI, SANZIONI E CONTENZIOSO**

##### **Art. 41 – Accertamento**

1. L'Ufficio Tributi (o il concessionario) procede al controllo degli elementi esposti nella denuncia di cui all'art. 5 del presente Regolamento e, nel caso riscontri errori materiali o di calcolo che possano aver determinato una erronea liquidazione del tributo, dà comunicazione al contribuente dell'inesatto adempimento entro 6 (SEI) mesi successivi alla data della presentazione della denuncia o di effettuazione del versamento.
2. Entro 60 (SESSANTA) giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma il contribuente deve effettuare il versamento integrativo oppure, nel caso in cui la somma versata sia stata superiore al dovuto, il Comune deve effettuare il rimborso.
3. L'erronea determinazione del tributo dovuta ad errore materiale o di calcolo non dà luogo ad applicazione di soprattasse o interessi.

##### **Art. 42 – Accertamento in rettifica**

1. Ove dal controllo di cui al precedente articolo emergano casi di infedeltà, inesattezza o incompletezza della denuncia, oppure d'ufficio si rilevi l'omessa presentazione della denuncia, l'Ufficio Tributi emette apposito avviso di accertamento.
2. Detto avviso deve essere adeguatamente motivato, deve indicare gli importi dovuti, sia per tassa dovuta ad integrazione o per intero, sia per soprattassa e interessi, nonché il termine di 60 (SESSANTA) giorni per il pagamento di quanto dovuto.
3. L'avviso di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata.
4. Qualora la tassa risulti per più anni totalmente o parzialmente evasa, l'avviso di accertamento deve essere notificato distintamente per ciascuna annualità.

5. Ai fini del presente articolo:
  - a) per infedeltà si intende la non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati, che danno luogo ad una diversa determinazione della tassa;
  - b) per inesattezza si intende la non veridicità delle indicazioni fornite nella denuncia che hanno determinato la determinazione della tassa in misura diversa da quella reale;
  - c) Per insufficienza si intende l'insufficienza degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa.

#### **Art. 43 – Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988 ed eventuali successive modifiche, in un'unica soluzione.
2. Riapplica l'art. 2752 del Codice Civile.

#### **Art. 44 – Sanzioni**

1. Per le violazioni concernente l'applicazione della tassa si applicano le seguenti sanzioni:
  - a) **Soprattassa**
    - i) Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa del 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
    - ii) Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
    - iii) Per la tardiva presentazione della denuncia di cui all'art.5 e per il tardivo versamento, effettuati entro 30 (TRENTA) giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà e al 10%.
    - iv) Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita dalla normativa vigente.
  - b) **Pene pecuniarie**
    - i) Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente Regolamento si applica una pena pecuniaria da € 25,00 a € 75,00, da determinare in base alla gravità della violazione.
    - ii) L'applicazione della stessa è demandata al funzionario responsabile del servizio.
2. In merito alle sanzioni di cui alla lettera a) del precedente comma, la tardività dell'adempimento oltre l'anno di rilascio della concessione deve intendersi come omissione dell'adempimento, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 37, comma 5 del presente Regolamento.

3. La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere altresì motivatamente esposto l'oggetto della violazione e l'ammontare delle sanzioni irrogate.

#### **Art. 45 – Contenzioso**

1. La cognizione delle controversie in materia del tributo di cui al presente Regolamento è demandata, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali.

### **CAPO III°**

#### **ALTRE DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

##### **Art. 46 – Funzionario responsabile**

1. Per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa di cui al presente Regolamento il Sindaco nomina funzionario responsabile il dipendente posto a capo dell'Ufficio Tributi.
2. A tale nomina non si procede qualora si abbia una gestione in concessione.
3. Al responsabile di cui al comma 1 sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa. Egli sottoscrive richieste, avvisi e provvedimenti relativi alla tassa e dispone rimborsi.
4. Il responsabile del servizio ha facoltà di avvalersi, ai fini degli accertamenti previsti nel presente Regolamento, di personale dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale, previa istanza in tal senso ai responsabili dei relativi uffici o settori.

##### **Art. 47 – Gestione contabile**

1. Per la gestione contabile della tassa l'Ufficio Tributi (o il concessionario) deve istituire i documenti di cui all'art. 6 del Decreto Ministero delle Finanze 26/04/1994, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 130 del 06/06/1994.
2. Oltre i documenti di cui al precedente comma, l'Ufficio Tributi (o il concessionario) deve provvedere alla ordinata e cronologica conservazione degli atti di cui all'art. 7 del citato D.M. ed attenersi alle altre disposizioni del suddetto D.M.
3. È compito altresì dell'Ufficio Tributi curare la provvista di bollettini di conto corrente secondo le disposizioni impartite con D.M. 05/08/1994 e con D.M. 20/12/1994.

## **Art. 48 – Affidamento del servizio in concessione**

1. Ove il Comune lo ritenga più conveniente, può affidare il servizio in concessione, nel rispetto delle norme di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche.



# TITOLO VI°

## DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 49 – Rinvio**

1. Il richiamo previsto nel presente Regolamento a norme di altra fonte si ritiene come rinvio dinamico recettizio.

### **Art. 50 – Abrogazione di norme**

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto nel presente Regolamento.

**TABELLA DELLE TARIFFE PREVISTE  
DAL REGOLAMENTO COMUNALE T.O.S.A.P.**

Articolo del regolamento	Oggetto	Misura in base alle categorie di cui agli artt. 17 e 42		
		1 <sup>a</sup> ctg. Tariffa base	2 <sup>a</sup> ctg (75%)	3 <sup>a</sup> ctg (50%)
<b>18</b>	Occupazioni permanenti (tariffe ordinarie) – Misura della tariffa per anno solare e per m <sup>2</sup>	<b>26,00</b>	<b>19,50</b>	<b>13,00</b>
<b>28</b>	Allacci ai pubblici servizi (tariffe ordinarie) – Misura della tariffa per anno solare e per singolo allaccio	<b>38,00</b>	<b>28,50</b>	<b>19,00</b>
<b>29</b>	Occupazioni temporanee (tariffe ordinarie) – Misura della tariffa per 24 ore e per m <sup>2</sup>	<b>1,20</b>	<b>0,90</b>	<b>0,60</b>
<b>32</b>	Occupazione temporanea sottosuolo e soprassuolo – Misura della tariffa per occupazione fino a 1 km lineare e per la durata fino a 30 gg.	<b>15,50</b>	<b>11,60</b>	<b>7,75</b>

Articolo del regolamento	Oggetto	Misure in base alla località di ubicazione	
		Centro abitato	Zona limitrofa
<b>25</b>	Distributori di carburanti – Misura della tassa annuale a seconda del volume	<b>46,00</b>	<b>38,00</b>
<b>26</b>	Apparecchi distributori di tabacchi – Misura della tassa annuale per apparecchio	<b>15,50</b>	<b>11,00</b>